



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Via Roma 102 Scala D - 47921 RIMINI - Telefono 0541/52231 - Fax 0541/52231

- E-Mail : [ordfarmrn@ordinefarmacistirimini.it](mailto:ordfarmrn@ordinefarmacistirimini.it)

- [WWW.ordinefarmacistirimini.it](http://WWW.ordinefarmacistirimini.it)

### DELIBERAZIONE N. 01 DEL 05.03.2012

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini;

- VISTA la circolare FOFI n. 7878 del 19.01.2012
- VISTA la Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) che detta le norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive al fine di semplificare i rapporti tra pubblica amministrazione e privati,
- PRENDE ATTO di quanto segue:
  - Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. - La richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà costituisce violazione dei doveri d'ufficio con le conseguenti sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi.
  - **Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni** oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero, **ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato**. Pertanto non potrà essere rifiutata la dichiarazione sostitutiva spontaneamente prodotta dall'interessato, sulla quale saranno poi effettuate le previste verifiche; qualora invece l'interessato non presenti la dichiarazione e fornisca tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni, la pubblica amministrazione dovrà procedere all'acquisizione d'ufficio. - **Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**. **Il rilascio di certificati privi della suddetta dicitura costituisce violazione dei doveri d'ufficio con le conseguenti sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi.**
  - L'Ordine dei Farmacisti di Rimini individua il proprio ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, nella persona del dipendente dell'Ordine Sig.ra Franchini Brunella. Per il tramite di tale ufficio, l'amministrazione certificante individua e rende note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. L'individuazione del suddetto ufficio è finalizzata anche **all'esecuzione dei controlli** che, in base all'art. 71 del DPR 445/2000, le amministrazioni procedenti devono effettuare, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'interessato.
  - **La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio con le conseguenti sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi.**

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'Ordine è tenuto a:

- 1) Apporre sui certificati di iscrizione e sugli eventuali certificati di servizio la dicitura: ***il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi***".

a) per quanto riguarda specificamente i certificati di servizio, non possono più essere utilizzati o prodotti a fini concorsuali e dovranno sempre essere sostituiti dalle autocertificazioni rese dall'interessato;

b) per quanto riguarda, inoltre, il certificato c.d. di "nulla osta" al trasferimento, trattandosi di certificato destinato ad essere prodotto esclusivamente ad un altro Ordine, di fatto non potrà più utilmente essere rilasciato e dovrà essere sostituito dalle autocertificazioni rese dall'interessato direttamente all'Ordine presso il quale intende trasferirsi;

2) non accettare dall'interessato, o richiedere all'interessato stesso, certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni; tali certificati sono sostituiti sempre dall'autocertificazione.

Si precisa che:

a) **ai fini della iscrizione, cancellazione o trasferimento dall'Ordine**, gli interessati devono pertanto produrre esclusivamente autocertificazioni;

b) resta ferma invece la possibilità per l'Ordine di acquisire d'ufficio tutte le informazioni, i dati e i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, ivi compresa, pertanto, la possibilità di acquisire d'ufficio i certificati penali e i certificati dei carichi pendenti, al fine di eventuali verifiche sulla situazione penale degli iscritti;

3) individuare un responsabile, nella persona del dipendente Sig.ra Franchini Brunella, per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle altre pubbliche amministrazioni e pubblicare sul proprio sito internet le misure organizzative adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli.

Rimini, 05.03.2012

IL SEGRETARIO  
(Dr. Broccoli Enrico Maria)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Giulio Mignani)